

Scheda n. 16

Documenti per il DL: il verbale di prelievo

Tempo richiesto: 20'

Il nuovo decreto 14/01/08, attualmente in vigore, pone a carico del Direttore dei Lavori un nuovo documento **obbligatorio**: il Verbale di prelievo.

Questo documento serve per dimostrare che il Direttore dei Lavori si occupa direttamente dell'esecuzione dei prelievi. Il verbale di prelievo deve essere compilato dal DL o da persone di sua fiducia sotto la responsabilità esclusiva dello stesso DL.

La fiducia per la compilazione del verbale può essere accordata soltanto a soggetti che abbiano i requisiti di **neutralità** necessari; non possono quindi essere gli stessi soggetti sottoposti al controllo, come ad esempio l'impresa o i fornitori di calcestruzzo.

Il verbale di prelievo deve nascere nel momento stesso in cui vengono eseguiti i prelievi, al momento della posa in opera dei casseri. Il documento deve essere redatto, gestito e numerato, e dovrà essere richiamato nella lettera di richiesta al laboratorio ufficiale per l'esecuzione delle prove, in modo da poter essere citato nei **certificati ufficiali**.

Il Direttore dei Lavori può richiedere che il laboratorio ufficiale alleggi copia del verbale di prelievo al certificato di prova.

NOTA: Nel caso che il prelievo sia eseguito da Edilcontrol col metodo della garanzia della qualità del prelievo (vedi [scheda n. 15](#)), è la stessa Edilcontrol a provvedere alla redazione, numerazione e conservazione del verbale di prelievo, alla sua archiviazione, e ad abbinarlo al certificato ufficiale.

Per visualizzare un **modello** di verbale di prelievo, [clicca qui](#).